



Alle Regioni e le Province Autonome

E, p.c.

All'Ufficio di Gabinetto del Ministro

segrgabinetto@lavoro.gov.it;

All'INPS

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

Segreteria del Direttore Generale

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it;

INPS.DirezioneGenerale@inps.it;

OGGETTO: Chiarimenti per la gestione della Scheda anagrafica e professionale dei beneficiari Supporto per la formazione e il lavoro – SFL (Decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, art. 12) ai fini dell'erogazione del beneficio.

Con Messaggio INPS Hermes n. 27 del 3/01/2024, che si allega e di cui si raccomanda la massima diffusione ai servizi territoriali (pubblici e privati accreditati), l'Istituto ha fornito "indicazioni operative per la gestione dei percorsi formativi o altre iniziative di politica attiva" dei beneficiari SFL, rendendo evidenti le condizioni e le modalità di funzionamento del Sistema Informativo d'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) per il pagamento dell'indennità SFL.

Ai sensi dell'art.12, comma 7, del decreto – legge 4 maggio 2023, n. 48 l'indennità SFL viene erogata ai beneficiari a seguito dell'effettiva partecipazione ad una delle misure di attivazione lavorativa delle quali il suddetto messaggio fornisce un'elencazione, sulla base della denominazione di tali misure nella Scheda anagrafica e professionale (SAP). In altri termini, ai fini dell'erogazione dell'indennità è essenziale il tempestivo aggiornamento dei dati contenuti nel Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015. Il SIU rende disponibile in interoperabilità – e quindi in tempo reale – l'informazione al SIISL che può processarla procedendo ai pagamenti dovuti.

Il citato messaggio INPS illustra anche la tempistica del SIISL per l'acquisizione delle informazioni dal SIU, consentendo in tal modo ai servizi per l'impiego di programmare il tempestivo aggiornamento delle attività dei beneficiari nella sezione 6 della SAP, evitando interruzioni nei pagamenti laddove esigibili ovvero erogazioni non dovute a causa della tardiva o omessa registrazione della data di fine dell'attività iniziata.

Si raccomanda pertanto ai Servizi per l'Impiego di provvedere alla registrazione degli elementi dell'attività effettuata necessari per l'erogazione (con particolare riferimento alla data inizio e data fine) entro le date previste dal messaggio INPS (1° giorno del mese per le attività iniziate nel mese precedente e entro il giorno 17 di ogni mese)

Transitoriamente e soltanto fino al mese di febbraio 2024, INPS procederà ai pagamenti per attività in cui la data fine non è aggiornata purché l'attività sia ancora in stato iniziata. Dalla mensilità di marzo 2024, invece, con modalità tecniche che verranno quanto prima comunicate, i Centri per l'impiego e i servizi competenti, tramite i sistemi informativi regionali, dovranno comunicare mensilmente e nei termini previsti dal messaggio Hermes, per ognuno dei beneficiari con istanza accolta e politica attiva valida per SFL, la conferma della prosecuzione dell'attività.

Solo per attività formative e tirocini di formazione e orientamento o d'inclusione sociale, oltre che per il servizio civile universale, non di competenza dei servizi per l'impiego, ossia per quelle attività caratterizzate da durata e continuità costitutivamente previste, la data inizio e la data fine (correttamente inserite in SAP) consentono il riconoscimento dell'indennità per le mensilità intercorrenti anche in assenza di conferma mensile. Per tali attività si adottano ai fini della verifica di continuità le modalità previste dall'art.12, comma 8, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (comunicazione trimestrale da parte del beneficiario) e gli eventi di condizionalità connessi alla mancata partecipazione di cui all'art. 8, comma 6, lett. c) del medesimo decreto-legge (mancata partecipazione). Si rende pertanto necessario, per tali attività, indicare fin dalla prima registrazione, la data fine presunta e aggiornarla ad ogni variazione e, in ogni caso, al termine dell'attività, se differente da quella precedentemente indicata.

Alla luce di quanto sopra, si richiama quindi l'attenzione delle Regioni e Province autonome sulle specifiche responsabilità dei servizi territoriali (privati, autorizzati e accreditati) in relazione all'erogazione dell'indennità SFL ai beneficiari, soprattutto in ragione del fatto che ancor oggi si registra aneddoticamente una divergenza tra il numero delle domande accolte da INPS e il numero dei beneficiari che attualmente percepiscono l'indennità.

Si informa che nell'ambito delle attività di coordinamento interistituzionale, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) è impegnato a produrre, ad uso dei servizi territoriali pubblici, una reportistica costantemente aggiornata dei beneficiari ammessi al beneficio allo scopo di consentire ai servizi territoriali la verifica delle attività in corso, oltre che facilitare l'individuazione degli utenti che non percepiscono l'indennità, al fine di consentire ai servizi la proposta di misure di attivazione.

Al fine di superare le criticità emerse e migliorare il servizio all'utenza, a favore degli operatori dei servizi sono in progettazione attività formative mirate a illustrare e a condividere operativamente il processo connesso con i nuovi istituti di sostegno al reddito di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Cordiali saluti

Il Direttore Generale
Massimo Temussi

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.